



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.08.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 del 01.08.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii. recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nei confronti dell'avente diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., sul fondo librario costituente la biblioteca denominata “**Biblioteca della Famiglia Scammacca**”, composto da nr. 2754 unità bibliografiche (n. 582 opere antecedenti al 1830, di cui 77 cinquecentine), di proprietà della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. ed in atto custodito presso i locali della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, Via Luigi Sturzo n. 80 in Catania;
- ACCERTATO che il suddetto fondo librario, meglio descritto nell'allegata relazione tecnica, così come identificato nell'allegato elenco descrittivo, per i motivi illustrati nella predetta relazione, riveste importante interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 42/04 e dell'art. 2 della L. R. n. 80 del 01.08.1977 in quanto testimonia gli interessi culturali e le letture di una antica e prestigiosa famiglia aristocratica, fortemente presente con i suoi esponenti nel panorama locale e internazionale, la cui unitarietà è elemento inscindibile per la comprensione di consuetudini di vita e partiche di lettura di ambienti colti del secolo scorso;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. nr. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il fondo librario sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, il fondo librario costituente la biblioteca denominata “**Biblioteca della Famiglia Scammacca**”, composto da nr. 2754 unità bibliografiche (n. 582 opere antecedenti al 1830, di cui 77 cinquecentine), di proprietà della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. ed in atto custodito presso i locali della Soprintendenza per i

Beni Culturali e Ambientali di Catania, Via Luigi Sturzo n. 80 in Catania, così come identificato nell'allegato elenco descrittivo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., è dichiarato di importante interesse culturale, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10 comma 3 lett. c) del D. Lgs. medesimo ed all' art. 2 della L.R. n. 80/77 e resta, pertanto, sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, al proprietario ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell' art. 20 del D.Lgs. .nr. 42 del 22.01.2004, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo particolare carattere culturale oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Lo stesso non potrà essere restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del citato Decreto. Il predetto bene dovrà restare accessibile ogni qualvolta la Soprintendenza ne farà richiesta con debito preavviso. Ogni suo spostamento e/o utilizzo dovrà essere sottoposto al parere preventivo della competente Soprintendenza.
- ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 4) La relazione tecnica, l'elenco descrittivo di parte dei beni e l'elenco ditte proprietarie fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 42/04, sarà notificato al proprietario, nella persona del legale rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena, Piazza Salimbeni n. 3 – Siena – C.F. 00884060526 ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione di Palermo ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.
- ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della Legge nr. 1034 del 06.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

**Palermo li 16 maggio 2018**

**Il Dirigente Generale**  
**Sergio Alessandro**  
**f.to**